# CAMERA DEI DEPUTATI N. **5130-A**

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)*

*presentata alla Presidenza il 17 gennaio 2001*

(Relatore: **CALZAVARA**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 16 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 2869)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(DINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(NAPOLITANO)**

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(FLICK)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(ANDREATTA)**

—

# Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica*
*il 20 luglio 1998*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5130 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

CALZAVARA, *Relatore*.

ALLEGATO

La *Former Yugoslav Republic of Macedonia* – FYROM, (chiamata correntemente Macedonia) è andata progressivamente intensificando i rapporti con l'Italia in ragione di una precisa scelta di collaborazione e di buon vicinato con un Paese che essa ritiene essenziale come referente politico, economico e culturale, nell'ambito più generale della sua vocazione europea.

Skopje si è data quale obiettivo prioritario della propria azione di politica estera l'adesione all'Unione europea, con la quale ha già stipulato un Accordo di cooperazione, e alla NATO. Essa ha adottato quindi al suo interno le misure necessarie per rendere le proprie Forze armate compatibili con gli *standard* NATO, e ha di recente definito il primo programma individuale di partenariato con la NATO stessa per il biennio 1996-1998; partecipa alle attività del *North Atlantic Cooperation Counicil* (NACC). La visita a Skopje di Solana del 25-26 marzo 1997 è stata considerata dalla Parte macedone come un appoggio all'orientamento atlantico del Paese.

La FYROM è inoltre membro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dell'Iniziativa centro-europea (InCE) e di altre iniziative di collaborazione regionale.

Le Autorità macedoni avevano avanzato sin dal dicembre 1995 una richiesta di cooperazione tecnico-militare con l'Italia, incentrata sull'addestramento di ufficiali macedoni presso le nostre Accademie militari, sull'attuazione di esercitazioni congiunte ed, infine, sulla collaborazione tecnico-militare. Tali richieste furono sottolineate in particolare in occasione della visita a Tirana dell'allora Ministro della difesa, generale Corcione, nel marzo 1996. Da parte italiana, considerato il nostro interesse al consolidamento della cooperazione bilaterale con Skopje in tutti i settori di comune rilevanza, unitamente al fatto che la Macedonia ha già avviato forme di collaborazione nel settore della difesa con altri Paesi, si è deciso di accogliere la richiesta macedone e di concludere il negoziato per un Accordo di collaborazione bilaterale nel settore della difesa.

Onde superare il problema della denominazione del Paese (la dizione ufficiale provvisoria, FYROM, non è accettabile per i macedoni), si è ricorsi alla formula aggettivata « Ministero della difesa macedone ». Simile formula è stata accettata da parte italiana in occasione della recente conclusione di tutta una serie di accordi bilaterali.

Da un'analisi particolareggiata dell'articolato, si osserva che i settori della cooperazione vengono indicati (articolo 3) nella sicurezza e nella politica di difesa, nelle questioni legate ad operazioni umanitarie, nel rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti, nella formazione ed equipaggiamento delle Forze armate, nel controllo dei materiali per la difesa e dell'inquinamento causato da strutture militari, nella medicina, nello sport e nella storia militare.

L'articolo 4 illustra le forme della cooperazione stessa, individuate, tra l'altro, in incontri dei Ministri della difesa, dei Comandanti in Capo

o dei loro sostituti, in scambi di esperienze tra esperti delle due Parti, nell'organizzazione di attività comuni nell'ambito del programma della *Partnership for Peace*, in discussioni, incontri e partecipazione a conferenze e corsi, negli scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche.

L'articolo 6 disciplina il trattamento del materiale classificato, dei progetti, dei disegni e di ogni altra informazione, garantendone le misure di sicurezza e l'utilizzo per gli scopi cui sono specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo.

Gli articoli 7 e 8, infine, vertono, rispettivamente, sullo scambio di informazioni per l'attuazione dell'Accordo, che dovrà effettuarsi tramite ambasciate e sulle vertenze tra le Parti che dovranno risolversi mediante trattative tra le Parti stesse.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

---

# DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5130A
Lire 500